

AMMORTAMENTO DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI PER I CONCESSIONARI AUTOSTRADALI

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo 91.

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 340,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 170,3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

- a) per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 170,3 milioni per l'anno 2021 e per 170,3 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33 del Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33 del Ministero dell'economia e delle finanze) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33 del Ministero dell'economia e delle finanze);
- d) per 88,170 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione illustrativa

L'articolo 91 del DDL modifica le disposizioni dell'articolo 104 del TUIR, relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo, per le sole imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, una limitazione alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi.

La norma, in deroga dello Statuto dei diritti del contribuente, avrebbe efficacia già a decorrere dall'esercizio in corso.

Si osserva che la norma vigente dispone la integrale deducibilità ai fini fiscali dell'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, per l'importo imputato in bilancio in applicazione di corretti principi contabili. Pertanto, attualmente, si riscontra una perfetta coincidenza tra l'ammortamento finanziario contabile e quello riconosciuto e dedotto fiscalmente, mentre la norma di cui si propone l'abrogazione prevede che il costo per ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, imputato a conto economico dalle società concessionarie, sia deducibile, in ogni esercizio, nei limiti dell'importo corrispondente all'1% del costo dei beni stessi.

La descritta limitazione alla deducibilità comporterà, per le imprese concessionarie, l'impossibilità di dedurre fiscalmente, nell'arco della concessione, l'intero costo sostenuto per la realizzazione dell'infrastruttura da devolvere gratuitamente al termine della concessione stessa. Ciò disincentiverebbe i nuovi investimenti oltre a determinare, per le concessioni in corso, un artificioso incremento della base imponibile, con una conseguente tassazione determinata sui ricavi, anziché sull'utile effettivo.

Si tratta, dunque, di una norma distorsiva e discriminatoria da abrogare, in ragione, da un canto, del palese contrasto con i principi costituzionali di capacità contributiva, eguaglianza e libertà di iniziativa economica, dall'altro per l'effetto deleterio che produrrebbe sul comparto degli investimenti infrastrutturali.

Si rileva, peraltro, che una analoga disposizione venne inserita nel DL n. 98/2011 senza, tuttavia, essere mai oggetto di conversione, proprio in ragione di opportune valutazioni in termini di compatibilità con i principi costituzionali e di sostegno agli investimenti strategici.

Copertura finanziaria

Considerando la decorrenza della norma dal periodo di imposta 2019, la RT stima un maggior gettito IRES per il 2020 pari a 340,6 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a 170,3 milioni di euro. Al fine di mantenere inalterati gli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione della disposizione in oggetto, si provvede mediante riduzione, per l'importo corrispondente, della dotazione della Missione 33 Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.